



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di PISA
Via D'Achiardi n.40 tel 050/579695
e-mail: uepe.pisa@giustizia.it

Prot. n° 13321/59/IX.5 del 10/10/2018

Convenzione tra l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Pisa e il C.A.I. Club Alpino Italiano – Sezione di Pisa, per l'attivazione di percorsi di "riparazione" nelle misure alternative alla detenzione e nelle sanzioni di comunità.

L'anno 2018 il giorno 09 del mese di OTTOBRE,

tra

- il Direttore dell'UDEPE di Pisa, con sede in via D'Achiardi n. 40, che interviene al presente atto nella persona del Dirigente dr.ssa Rossella Giazzi;
- Il Rappresentante Legale del C.A.I. Club Alpino Italiano – Sezione di Pisa, con sede in Pisa Via Fiorentina 167, nella persona del Presidente Alessio Piccioli

PRESO ATTO CHE

L'art. 27 comma 3 della Costituzione, recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

- L'Ordinamento Penitenziario vigente prevede condotte riparatorie nell'esecuzione di misure alternative (comma 7 art.47 "affidamento in prova al servizio sociale")
- Il D.P.R. 230/2000, riguardante il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà prevede:
 - a) - All'art. 68 comma 6, che le Direzioni degli U.D.E.P.E curino la partecipazione della comunità esterna al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa;
 - b) - All'art.118 che il Servizio Sociale si adoperi a favorire "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";
- La Legge n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali prevede, all'art. 6, che i Comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedano a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria".

- Le condotte riparatorie costituiscono parte integrante ed essenziale nelle sanzioni di comunità
- L'art. 3 co.1 della legge 28.04.2014 n. 67 prevede che il giudice, sentito l'imputato e il pubblico ministero, può applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Che le attività riparatorie costituiscono parte integrante e/o essenziale di misure e provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria anche sensi ex art.54 del D.Lgs 28.8.2000, n. 274 in tema di competenza penale del giudice di pace ; artt.186,comma 9-bis e 187, comma 8-bis del Codice della Strada; art.73, comma 5 del DPR 9.10.1990, n.309) o quale obbligo correlato alla sospensione condizionale della pena (art.165 cod.pen.);

PRESO ATTO

Che la definizione di lavoro di pubblica utilità è mutuata da quelle contenute in diverse disposizioni normative vigenti che contemplano la misura quale pena sostitutiva (art.54 del D.Lgs 28.8.2000, n. 274 in tema di competenza penale del giudice di pace ; artt.186,comma 9-bis e 187, comma 8-bis del Codice della Strada; art.73, comma 5 del DPR 9.10.1990, n.309) o quale obbligo correlato alla sospensione condizionale della pena (art.165 cod.pen.);

RITENUTO

Opportuno, stipulare anche in questi ambiti idonee convenzioni con enti o associazioni che, unitamente all'UDEPE, possano dare concretezza allo svolgimento delle nuove misure che prevedono attività non retribuite a favore della collettività

CONSIDERATO

Che il C.A.I. Club Alpino Italiano – Sezione di Pisa (di seguito denominato C.A.I.) è disponibile ad accogliere i soggetti ammessi a misure alternative alla detenzione o in sanzioni di comunità che prevedono attività c.d. di pubblica utilità

si sottoscrive la presente Convenzione e si conviene quanto segue:

ART. 1 (Attività da svolgere)

Il C.A.I. consente che i soggetti ammessi alla messa alla prova o in misura alternativa , prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

A tal proposito, la predetta Associazione/Ente specifica che, presso le proprie strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività citata in premessa, potrà avere ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Attività da svolgersi presso il settore di accoglienza dei visitatori;
- Assistenza e supporto alle funzioni della segreteria amministrativa;
- Servizio di supporto ai servizi tecnici;
- Supporto a specifici progetti di natura socio-culturale qualora in futuro attivati.

ART. 2
(Specifiche modalità di svolgimento)

L'attività non retribuita in favore della collettività per i "messi alla prova", per le altre sanzioni di comunità, per soggetti in misura alternativa, è svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento giudiziario. La prestazione dovrà essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto. Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i soggetti sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato.

L'attività si svolgerà secondo gli orari dei servizi a cui il soggetto sarà di volta in volta assegnato e la durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le 8 (otto) ore.

ART. 3
(Soggetto Incaricato di coordinare le prestazioni)

Il C.A.I. individua la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti inseriti e di impartire a costoro le relative istruzioni, oltre che di inserirli nei diversi ambiti lavorativi. Tale nominativo sarà comunicato nella fase di attuazione del progetto. Quest'ultimo mantiene i rapporti con gli operatori dell'UDEPE di Pisa. Le strutture che accolgono i soggetti individuati hanno il dovere di segnalare eventuali inadempienze e relazionare circa l'andamento dell'attività lavorativa al coordinatore anzidetto. Il C.A.I. si impegna a comunicare tempestivamente all'UDEPE di Pisa, eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART. 4
(Modalità di trattamento)

Il C.A.I. si impegna a:

- Individuare un Referente che affianchi i soggetti inseriti, li supporti nello svolgimento dei compiti affidatigli e mantenga i rapporti con l'U.D.E.P.E.
- Provvedere agli oneri assicurativi (Infortunistica e responsabilità civile) secondo quanto stabilito dalle normative in materia.
- Assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti lì inseriti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
- Collaborare all'accoglienza della persona nella Onlus/Ente attraverso preliminari incontri con il Referente per offrire ogni necessario supporto.
- Partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento affrontando problemi che possano eventualmente insorgere tra la persona sottoposta a messa alla prova o a misura alternativa e il contesto in cui è inserita.

L'UDEPE si impegna a:

- Individuare e proporre le persone ritenute idonee per affrontare il percorso di volontariato e/o lavoro di pubblica utilità. L'inserimento nell'attività in questione dovrà essere preceduto da un colloquio con il Referente del C.A.I.
- L'UDEPE comunicherà all'Associazione la modalità di svolgimento (tempi,orari) definiti nell'ordinanza e il nominativo del funzionario di servizio sociale incaricato di seguire la persona in esecuzione penale esterna o in sanzione di comunità, con cui il C.A.I. potrà rapportarsi per ogni eventuale necessità.
- Verificare a cadenza periodica l'andamento dell'inserimento

ART. 5
(Divieto di retribuzione)

E' fatto divieto al C.A.I. di corrispondere ai soggetti li inseriti una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta o rimborsi spese.

ART.6
(Violazione degli obblighi)

Il referente di cui all'art. 3 della presente convenzione comunicherà senza ritardo all'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (U.D.E.P.E.), le eventuali violazioni degli obblighi del soggetto in messa alla prova o in misura alternativa.

ART. 7
(Relazione sul lavoro svolto)

Il referente dell'Associazione/Ente di cui all'art. 3 della presente convenzione redige, al termine del percorso li svolto una relazione che documenti, mediante allegazione di fogli firma giornalieri, l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto che dovrà essere inviata all'UDEPE responsabile del controllo

ART. 8
(Risoluzione della convenzione)

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte dell'UDEPE di Pisa o del C.A.I. salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

ART. 9
(Durata dell'accordo)

La presente convenzione avrà la durata di anni tre. La convenzione si intende rinnovata tacitamente, per la medesima durata, salvo disdetta da comunicare per iscritto alla controparte almeno tre mesi dalla scadenza.

Il presente atto, composto di 4 pagine dattiloscritte, viene letto, confermato e sottoscritto.

Per l'U.D.E.P.E di Pisa
Il Direttore Dr.ssa Rossella Giazzi

Per il C.A.I. di Pisa
Il Rappresentante Legale

